



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 4366
NUMERO PRATICA 316- Pratica N. 18030

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), punti 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e smi, del servizio quinquennale di assistenza e manutenzione - comprensivo dell'aggiornamento tecnologico in cloud - di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale + sostituzione opzionale di un impianto con tecnologia full matrix. Valore globale dell'appalto 34.500,00 Euro (I.E.) - CIG Z552B4DF00 - Impegno di spesa.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	103010318	+	3.904,00	2020	223		2019	
	S	103010318	+	3.904,00	2021	52		2019	
	S	103010318	+	3.904,00	2022	12		2019	
	S	103010318	+	3.904,00	2023	6		2019	
	S	103010318	+	3.904,00	2024	3		2019	

DIVENUTA ESECUTIVA 30 dicembre 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 4366 / Pratica N. 18030 - 316

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), punti 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e smi, del servizio quinquennale di assistenza e manutenzione - comprensivo dell'aggiornamento tecnologico in cloud - di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale + sostituzione opzionale di un impianto con tecnologia full matrix. Valore globale dell'appalto 34.500,00 Euro (I.E.) – CIG Z552B4DF00 - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Premesso che con determinazione rg. n. 1320/2017 avente ad oggetto "Affidamento del servizio triennale di assistenza e manutenzione per il corretto e continuo funzionamento di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale valore appalto Euro 13.900,00 (I.E.). Impegno di spesa CIG Z221DF57E3" veniva aggiudicato, per le motivazioni ivi addotte che si richiamano per relationem, l'affidamento del servizio citato per un impegno di spesa complessivo di euro 16.958,00 I.C.;

Dato atto che il servizio in oggetto è in scadenza al 31/12/2019 e la Ditta Aesys spa è l'unico operatore economico in grado di fornire tale servizio in quanto detentore della licenza software MyInfoCity, applicativo inserito nei pannelli, che deve essere comunque aggiornato alle nuove tecnologie in cloud e che, pertanto, il presente affidamento si debba necessariamente configurare quale applicazione dell'art. 63, co. 2 lett. b) punti 2 e 3 del vigente D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero si possa effettuare una procedura negoziata con l'unico O.E. in grado di fornire il servizio per motivi tecnici, legati anche alla privativa industriale sul progetto, senza previa pubblicazione di bando;

Richiamato l'art. 63 del vigente D.LGs. 50/2016 me smi che prevede: "**Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)** 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti "(si vedano le Linee Guida n. 8 di ANAC):

- co. 2:"Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (omissis) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005). Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

- co. 5: “5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 59, comma 1](#). Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'[articolo 35, comma 1](#). Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale”;

Letto il documento ad oggetto “Linee Guida ANAC n. 8 relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, in cui l’Autorità fornisce alcune possibili “cause di infungibilità delle forniture e dei servizi”, tra cui, sommariamente:

- l’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali;
- l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico;
- a causa di decisioni passate il contraente è vincolato in comportamenti futuri (lock-in);

Preso atto

- del parere del Consiglio di Stato – numero affare 01887/2016, rilasciato sul documento in consultazione dell’ANAC - Linee Guida inerenti il citato argomento - in cui, oltre al suggerimento di corredare la consultazione da parte dell’ANAC anche del parere dell’AGCOM e dell’AGID e, pertanto, sospendendo una pronuncia in via definitiva, si forniscono le seguenti osservazioni:

- le ragioni tecniche che giustificano l’affidamento diretto ad un determinato o.e. possono anche derivare (richiamata in merito la Dir. UE 2014/24) da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei servizi da appaltare”;
- doverosa l’indagine di mercato (differente dalla consultazione del mercato) nei casi di procedura negoziata senza bando e sotto soglia;
- l’affidamento diretto all’originario aggiudicatario è consentito, di regola, per non più di tre anni rispetto all’originario affidamento e, allo scadere del triennio, un nuovo affidamento al medesimo o.e. potrebbe essere giustificato solo invocando l’art. 63, co. 2, lett. b, punto 2: “concorrenza assente per motivi tecnici”;
- in ogni caso il CdS suggerisce le comunicazioni all’ANAC per la vigilanza costante sulla correttezza degli affidamenti;

- del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCOM con cui l’Autorità ha pubblicato sul Bollettino n. 46/2016 del 27 dicembre 2016, il parere richiesto da ANAC, ai sensi dell’art.22 della legge n.287/90, concernente le linee guida anzidette, in cui, sinteticamente, si evince che, affinché possa legittimamente derogarsi ai principi dell’evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi infungibili, le amministrazioni devono adoperarsi affinché il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato, in un’ottica di proporzionalità, dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti e che, doverosamente, tale dimostrazione debba integrare un preciso

onere motivazionale valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

- delle Linee Guida ANAC n. 4 (recentemente aggiornate al Decreto Sblocca Cantieri L. 55/2019) e, in particolare:
 - o il par. 1, punto 1.3: “Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa....”;
 - o il par. 4.1, punto 1: “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la S.A. può acquisire informazioni, dati, documenti, volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea di potenziali affidatari;

Richiamate le vigenti disposizioni sul contenimento della spesa, che prescrivono l’obbligo per gli Enti Locali del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti sotto soglia comunitaria e, in particolare, l’art. 26 co. 3 della L. 488/99, l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006 come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, disponendo come segue: *“(omissis). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...omissis....), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

Dato Atto

- che, ai sensi dell’art. 1, c. 7, D.L. 06/07/2012, n. 95 e s.m. e i., l’Amministrazione Comunale al fine di acquisire i beni in argomento, è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire autonome procedure di acquisto utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- che tale disposizione normativa fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica;
- che tutti i contratti stipulati dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati;

Richiesta, pertanto, alla Società AESYS SPA, al fine di quantificare il valore dell’appalto, un’offerta per il nuovo contratto di manutenzione e anche per una revisione dell’applicativo MyINFOCITY da adeguare alle nuove tecnologie, proposta contrattuale pervenuta al prot. gen. 99153 del 17/12/2019 e, proprio in quanto recante nel dettaglio tutte le caratteristiche degli impianti e delle migliorie suggerite, viene a costituire l’**allegato n. 1** al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

Sottoposta l'offerta de qua al Responsabile del Servizio informatico dell'Ente il quale ha riconosciuto che la scelta del cloud è sicuramente giusta e in linea con la strategia generale nazionale e dell'ente, ma ha suggerito di richiedere alla Società una specificazione in merito a dettagli tecnici sul cloud e sulle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento all'accreditamento con Cloud Service Provider presso Agid (da aprile di quest'anno le PA hanno l'obbligo di fornirsi di servizi in cloud solo se qualificati Agid);

Acquisito il riscontro (lo scambio di comunicazioni via mail è posto agli atti dell'Ufficio Supporto) da parte della Società, previo contatto telefonico con il Responsabile anzidetto, che integra la propria offerta con la presente dichiarazione: "ad oggi, Aesys S.p.A non è registrata all'albo fornitori dell'AgID, in materia di cloud e servizi SaaS, pur avendo già iniziato l'iter necessario all'ottenimento di tale omologazione; Considerato che la stessa procedura richiede certificazioni da enti terzi (ad esempio, la dimostrazione di conformità allo standard ISO/IEC 27001: Norma Internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa) è doveroso segnalarle che le tempistiche necessarie all'ottenimento del tutto non saranno celeri";

Ritenuto dal Responsabile informatico sufficiente ed esaustivo l'avvio dell'iter per l'ottenimento presso AGID della certificazione in argomento (obbligatoria a partire da maggio 2020), atteso anche che i contenuti che saranno trattati dalla Società in relazione ai messaggi variabili che saranno visibili alla cittadinanza sui PMV non riguarderanno mai dati personali ma sempre comunicazioni di utilità generica;

Valutato che l'art. 35 del ridetto Decreto n.50/2016 s.m.i, rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" ai co. 4, 6 e 7 prevede che l'importo massimo stimato debba comprendere qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara iniziali;

Atteso che nella ridetta offerta viene proposto:

- 1) **NECESSARIA:** un canone quinquennale (opzione più vantaggiosa ed economica per l'Ente rispetto alla durata triennale) di assistenza-manutenzione con previsione del passaggio alla tecnologia in cloud per tutti e quattro gli impianti PMV esistenti, fatturato anticipatamente con cadenza annuale, come segue:

Euro 74,00 i.e. * 60 mesi * 4 pannelli - sconto = 16.000,00 i.e. (euro 19.520,00 I.C. DA IMPEGNARE - euro 3.904,00 I.C./singolo esercizio finanziario dal 2020 al 2024)

- 2) **OPZIONALE:** la sostituzione di un pannello su supporto esistente con la nuova tecnologia "full matrix" per euro

euro 12.000,00 i.e. = 14.640,00 i.c. + euro 1.000,00 i.e. (fissaggio) = 1.220,00 i.c. + euro 4.000,00 i.e. * 5 anni (manutenzione) = 4.880,00 i.c. euro 1.500,00 i.e. (trasporto e install.) = 1.830,00 i.c.

e che, pertanto, il valore globale dell'appalto deve fin da subito tenere conto anche di questa eventuale spesa opzionale (che si configura per una quota parte come "investimento" trattandosi di un nuovo impianto) che la C.A. si riserva la facoltà di attivare prima della fine del contratto quinquennale – per **un valore onnicomprensivo, ai sensi del ridetto art. 35 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, di euro 34.500,00 IVA ESCLUSA;**

Ricercato il codice prodotto sul Mercato Elettronico della PA, dato atto che non esistono Convenzioni CONSIP attive per il servizio in argomento, globalmente considerato e che è stato rinvenuto il codice articolo "Contratto MyINFOCITY" (comunicato a mezzo mail dalla Società in Determinazione Dirigenziale del 30 dicembre 2019 n. 4366

data 20.12.2019) per cui è stata avviata tramite portale “Acquistiinretepa” su MEPA la trattativa diretta in bozza n. 1171610 (**allegato n. 2**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

VERIFICATO, preliminarmente, che ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

Richiamato l’art. 32 del Decreto n. 50/2016 che, al co. 7, specifica che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Preso atto infine:

- che le Linee Guida ANAC n. 4, in relazione all’importo dell’affidamento, prevede per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);
- che, trattandosi di un Operatore Economico presente sul MEPA di CONSIP S.p.A., non necessiterebbe avviare sistematicamente le procedure di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., se non a campione e, comunque, in vista della sottoscrizione del relativo contratto, in quanto già esperite e periodicamente verificate dal sistema in sede di abilitazione;
- in ogni caso, è stata richiesto alla Società di presentare l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, mediante DGUE semplificato in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale – nota mail del 24/10/2019;
- **che prima della stipula del relativo contratto, come prescrivono le ridette Linee Guida n. 4**, saranno in ogni caso esperite le verifiche di legge ritenute opportune a comprova del possesso dei requisiti autocertificati ovvero:
 - sito dell’Autorità Anticorruzione dalla sezione Annotazioni riservate e Casellario imprese;
 - consultazione del Registro Imprese di VerifichePA in merito, in particolare:
 - all’inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse
 - all’attività svolta e alla licenza conseguita

Acquisiti

- in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG n. Z552B4DF000;
- preliminarmente, d’ufficio mediante la procedura di servizio telematico “DURC ON LINE”, del Documento unico di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 69/2013 - Numero Protocollo INAIL_18555394 Data richiesta 11/10/2019 Scadenza validità 08/02/2020 che risulta “regolare”;

DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria, pari ad euro 19.520,00 onnicomprensivi (I.C.) rientra tra quelle a specifica destinazione di cui all'art. 208, comma 4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione);

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare gli artt. 33 comma 3 “l'impegno è assunto mediante determinazioni dirigenziali sottoscritte dai Direttori e dai Responsabili di Servizio a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione”;

Richiamate

- la deliberazione n. 194-72/2019 del Consiglio C.le avente ad oggetto: “Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta C.le n. 176 / 18060 - 343 OGGETTO: "Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale."
- la delibera di Consiglio C.le n. 89 del 25/07/2019, ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021,", sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, nonché con deliberazione di Consiglio C.le n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2019-2021 “ è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2019 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021;
- la delibera di Consiglio C.le n. 102 del 07/08/2019, ad oggetto " Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;
- la deliberazione G.C. n. 191 del 26/07/2018 con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative e delle alte professionalità, con cui ai sensi di quanto disposto nel CCNL del 21/05/2018, sono state disciplinate le procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 20/05/2019 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative ed è stata istituita, in fase di prima applicazione, la posizione

organizzativa per il Servizio Autonomo di Polizia Locale;

- la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica macrostruttura" del 30/04/2019 e la delibera GC n. 230 del 3/10/2019 a parziale modifica e integrazione;
- la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento disciplinante l'Area delle posizioni organizzative, allo scrivente l'incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;

Verificate altresì, preliminarmente, le disponibilità finanziarie all'acquisto del servizio in argomento, reputate idonee e sufficienti, sul Bilancio di previsione 2019/2021 esercizi 2020/2021/2022/2023/2024 sul cap. 103010318 - Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Assistenza informatica e manutenzione – P.c.F. U.1.03.02.19.000 – codice V° liv. U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto su esposto e allo scopo di realizzare la finalità di pubblico interesse di continuare a garantire piena e immediata funzionalità ai n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale, utili soprattutto a fornire messaggi e informazioni alla popolazione residente e in ingresso nella città, dato anche il loro strategico posizionamento nei varchi d'ingresso principali, procedere all'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) p. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, dei servizi di assistenza e manutenzione quinquennale, a favore della Società AESYS SPA, impegnando una spesa di euro 19.520,00 (IVA compresa) a valere sul bilancio di previsione 2019/21 – esercizi dal 2020 al 2024 – cap. 103010318 - come segue:

- Esercizio 2020 per euro 3.904,00
- Esercizio 2021 per euro 3.904,00
- Esercizio 2022 per euro 3.904,00
- Esercizio 2023 per euro 3.904,00
- Esercizio 2024 per euro 3.904,00

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e ;

Richiesto il visto di regolarità contabile previsto dal summenzionato e vigente regolamento di contabilità al fine di attestare la regolarità dell'atto dal punto di vista contabile e fiscale;

Visto, in ultimo l'art. 147 bis, 2° comma, del D.Lgs. 267/00 s.m.i in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e sulla base dell'istruttoria tecnica e procedimentale espletata in relazione alla procedura in oggetto;

in forza della determinazione rg. n. 1688/2019 sopra citata,

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett.b) del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, allo scopo di realizzare la finalità di pubblico interesse di continuare a garantire piena e immediata funzionalità ai n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale, utili soprattutto a fornire messaggi e informazioni alla popolazione residente e in ingresso nella città,

dato anche il loro strategico posizionamento nei varchi d'ingresso principali, alla Società AESYS SpA – Sede Legale Via Pastrengo 7C 24068 Seriate (BG) – P.IVA 02052370166, l'appalto complessivo per euro 34.500,00 I.E., UNICO O.E. in grado di fornire il servizio, di durata quinquennale, di assistenza e manutenzione dei n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale e tutti i servizi annessi al ridetto contratto come proposti nell'offerta acquisita al prot. gen. 99153 del 17/12/2019, costituente l'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensiva dell'opzione di sostituzione n. 1 PMV con postazione informativa mod. EY20 "full matrix" – implementazione prevista al ridetto art. 63 co. 5;

DI APPROVARE la trattativa diretta emessa in bozza n. 1171610 sul Mercato elettronico della PA pr il codice articolo "Contratto MyINFOCITY" (allegato n. 2 al presene atto, quale sua parte integrante e sostanziale);

DI IMPEGNARE la spesa complessiva per il contratto di manutenzione e assistenza quinquennale in euro 16.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, euro 19.520,00 sul bilancio di previsione 2019/21 – rif. cap. 103010318 sul cap. 103010318 - Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Assistenza informatica e manutenzione – P.c.F. U.1.03.02.19.000 – codice V° liv. U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni; imputandola, in base al principio della contabilità potenziata e dell'esigibilità della prestazione, sugli esercizi dal 2020 al 2024, come segue:

- Esercizio 2020 per euro 3.904,00
- Esercizio 2021 per euro 3.904,00
- Esercizio 2022 per euro 3.904,00
- Esercizio 2023 per euro 3.904,00
- Esercizio 2024 per euro 3.904,00

DI DARE ATTO

- che l'affidamento in questa sede autorizzato sarà perfezionato mediante emissione del documento di stipula emesso automaticamente dal Mercato Elettronico della PA;
- che con successivo e autonomo provvedimento, a ricevimento fatture, si procederà, annualmente, attestata la regolare esecuzione del servizio, alla liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta sopra citata;
- il perfezionamento del rapporto contrattuale con le Società interessate avverrà, ad intervenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 35 co. 14 del D.Lgs. 50/16 e secondo le modalità previste dall'art.5, comma 2, della vigente Disciplina dei contratti di Ente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso dei requisiti di legge come indicati nelle Linee Guida 4 ANAC approvate con Delibera Cons. n. 206 del 1/4/2018;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O.
Comandante Vicario
Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 dicembre 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 27 dicembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 30 dicembre 2019

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4960 il 30 dicembre 2019 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**